

Convenzione sulla garanzia della qualità

tra

l'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti

(di seguito «ASE»)

e

la Croce Rossa Svizzera

(di seguito «CRS»)

(di seguito insieme «fornitori di prestazioni»)

e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'assicurazione militare (AM)

rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare,**

l'assicurazione per l'invalidità (AI)

rappresentata

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

(di seguito insieme «assicuratori»)

Nota: Le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per favorire la leggibilità viene utilizzata o la forma femminile oppure la forma maschile. I richiami ad articoli e capoversi si riferiscono alla presente Convenzione sulla garanzia della qualità, salvo ove indicato espressamente in modo diverso. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Art. 1 Fondamenti

¹ La presente Convenzione si fonda sulle vigenti basi giuridiche e ordinanze in ambito di assicurazione contro gli infortuni, assicurazione per l'invalidità e assicurazione militare, nonché sulla Convenzione tariffale del 5 dicembre 2018 tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni, in particolare l'art. 7.

² Chi aderisce alla Convenzione tariffale accetta le versioni attuali del codice deontologico e dell'accordo sulla qualità dei risultati dell'ASE. In caso di adattamenti di tali documenti occorre prima consultare la CTM, in quanto non vengono recepiti automaticamente nella Convenzione tariffale.

³ Per la qualità della struttura si applica l'Allegato 1.

Art. 2 Scopo

Con le disposizioni riportate di seguito, le parti contraenti si propongono di attuare in modo uniforme la garanzia della qualità nell'ergoterapia.

Art. 3 Campo di applicazione

Gli ergoterapisti e le organizzazioni di ergoterapia aderenti alla Convenzione tariffale si impegnano a collaborare per garantire e promuovere la qualità delle prestazioni.

Art. 4 Qualità dei risultati

¹ Misurazione

Risultati degli interventi ergoterapici (= qualità dei risultati):

la qualità dei risultati viene misurata mediante l'apposito strumento GAS (Goal Attainment Scale).

² Attuazione

Le misurazioni concordate congiuntamente saranno adottate e documentate dai fornitori di prestazioni o da terzi entro al massimo un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

³ Trasparenza

Entro al massimo due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione si dovranno presentare in modo trasparente alla Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità i risultati interpretati delle misurazioni concordate in relazione a ciascun parametro.

⁴ Comunicazione

Il rapporto conclusivo viene consegnato allo Servizio Centrale delle Tariffe Mediche LAINF (SCTM) con frequenza annuale.

Art. 5 Qualità della struttura

¹ Parametri

I parametri per la qualità della struttura sono i seguenti:

- L'arredamento ergoterapeutico
- la formazione
- il perfezionamento

² Attuazione

Per il perfezionamento vige l'obbligo di frequentare corsi per un totale di almeno 16 ore per anno civile presso un fornitore professionale e autorizzato dall'ASE. È responsabilità personale degli ergoterapisti conservare i pertinenti certificati di perfezionamento. A decorrere da due anni dall'entrata in vigore della

presente Convenzione potrà essere verificato il rispetto di tale obbligo sulla base dei documenti dei corsi di perfezionamento frequentati.

La qualità dell'arredamento ergoterapeutico viene analizzata per la prima volta, sulla base di verifiche a campione, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 6 Incentivi e sanzioni

La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 da parte dell'ergoterapista o di un'organizzazione di ergoterapia autorizza la Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità ad applicare incentivi e sanzioni in virtù dell'art. 2 cpv. 2 della Convenzione sulla Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità.

Art. 7 Finanziamento delle misurazioni e valutazioni

¹ In linea di principio la remunerazione della garanzia della qualità è compresa nella tariffa.

² Fanno eccezione eventuali indicatori di qualità supplementari, convenuti di comune accordo, la cui misurazione sia eseguita da un ente esterno. I relativi costi sono suddivisi a metà tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

Art. 8 Entrata in vigore e disdetta

¹ La presente Convenzione entra in vigore il 1° marzo 2019.

² La presente Convenzione può essere disdetta con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno, al più presto 24 mesi dopo l'entrata in vigore.

³ Dopo la disdetta della Convenzione le parti contraenti si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo durante il preavviso, la Convenzione resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova Convenzione, tuttavia per altri 12 mesi al massimo.

⁴ La disdetta della presente Convenzione non ha alcun influsso sulla validità ed esistenza della Convenzione tariffale o dei suoi altri elementi.

⁵ Questa Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento per iscritto con il comune accordo delle parti contraenti.

Allegato

- Allegato 1 Qualità della struttura

Berna e Lucerna, 5 dicembre 2018

**l'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti
(ASE)**

La presidente

Il direttore generale

Iris Lüscher Forrer

André Bürki

la Croce Rossa Svizzera (CRS)

Il vice direttore del consiglio della Croce Rossa

Il direttore

Marc Geissbühler

Markus Mader

**la Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM),**

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Stefan A. Dettwiler

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
l'assicurazione per l'invalidità (AI)**

Il vice direttore

Stefan Ritler